



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 giugno 2010

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera A) paragrafo VI) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle NOIF:

- Il Sig. D'ODORICO Daniele, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Gallipoli Calcio S.r.l.;
- Il Sig. IODICE Giuseppe, Procuratore e legale rappresentante della società Gallipoli Calcio S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società GALLIPOLI CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. RISPOLI Francesco, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.,

- il Sig. LOMBARDI Antonio, Presidente e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.,
- il Sig. D'ANGELO Cosimo, Procuratore e legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. LORI Fabrizio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società A.C. Mantova S.r.l.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società A.C. MANTOVA S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. D'ODORICO Daniele, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio S.r.l.,

- il Sig. IODICE Giuseppe, Procuratore e legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio S.r.l.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società GALLIPOLI CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. CAMPEDELLI Igor, Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Cesena S.p.A.,
- il Sig. SEMPRINI Marco, Segretario Generale e legale rappresentante della Società A.C. Cesena S.p.A.

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società A.C. CESENA S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. BENIGNI Roberto, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera A) paragrafo VI) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2 delle NOIF:

- Il Sig. FOTI Pasquale, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società Reggina Calcio S.p.A.;
- Il Sig. REMO Giovanni, Consigliere e legale rappresentante della società Reggina Calcio S.p.A.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società REGGINA CALCIO S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 lettera A) paragrafo VI) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle NOIF:

- Il Sig. LORI Fabrizio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società A.C. Mantova S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società A.C. MANTOVA S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.